

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA**

in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Rossella Mastropietro,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. xxxx R.G. anno 2014,

avente ad

OGGETTO

contratto di mutuo

TRA

MUTUATARIO

E

- attore -

BANCA

- convenuta -

Precisate all'udienza del 26 febbraio le seguenti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE

I. Il presente procedimento ha ad oggetto la domanda avanzata dall'attore di condanna della banca convenuta alla restituzione degli importi tutti già corrisposti a titolo di interesse (pari ad Euro 33.385,02), in quanto superiori al tasso soglia ex art. 2 L. n. 108 del 1996 e quindi nulli; in subordine il MUTUATARIO ha chiesto che, accertato il mancato rispetto dell'art. 117 co. 4 e 6 TUB, fossero rideterminate *ab origine* le condizioni contrattuali con sostituzione del tasso applicato con quello di cui all'art. 117 co. 7 TUB, ordinando la restituzione delle eccedenze già corrisposte e riformulando le rate di pagamento rimanenti. Alla base delle sue pretese, l'attore ha posto un rapporto di mutuo stipulato nel 1998 ed un successivo atto di quietanza del giorno 01.12.1999 con determinazione dell'inizio dell'ammortamento della somma erogata, atti entrambi oramai estinti a seguito di sottoscrizione da parte dell'attore il 22.07.2008, di scrittura privata di mutuo con surroga tra BANCA e CASSA.

Da una recente analisi tecnica, l'attore avrebbe scoperto che le pattuizioni previste in contratto ammontavano nel loro insieme (interessi, penale, e spese) al 9,946%, superiore al tasso soglia usura rilevato nel trimestre di erogazione, pari al 7,350%.

Sentenza, Tribunale di Ivrea, Dott.ssa Rossella Mastropietro, 26 febbraio 2016, n. 152

Sotto altro profilo, risultava assente l'indicazione (e quindi la specifica approvazione in forma scritta) del reale costo del finanziamento per effetto della capitalizzazione infrannuale.

La convenuta si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle avverse pretese e, in via preliminare, delle istanze di restituzione relative al periodo anteriore al 14.11.2004 (per essersi prescritte le pretese relative alle rate di mutuo pagate nei 10 anni precedenti la proposizione dell'azione).

La Banca convenuta ha sottolineato come, per stessa ammissione della controparte, i tassi contrattualmente previsti rispettano il dettato normativo sulla pattuizione ed applicazione degli interessi, collocandosi ai di sotto del tasso soglia all'epoca vigente per questo tipo di operazioni, laddove solo un calcolo (assolutamente privo di base giuridica) della sommatoria comporterebbe il superamento della detta soglia di usurarietà.

Il tasso sommatoria considerato dalla controparte era assolutamente privo di fondamento giuridico, venendo cumulati elementi di natura assolutamente diversa, ossia i costi (che attengono alla fase fisiologica del rapporto), gli interessi moratori (che attengono alla fase patologica) e la penale per anticipata risoluzione (con carattere indennitario e comunque sempre alternativa agli interessi moratori); esso sicuramente non rappresenterebbe il costo del denaro per il mutuatario.

In ogni caso, l'eventuale nullità della clausola relativa alla pattuizione di interessi moratori usurari, determinerebbe la nullità solo parziale del contratto di mutuo, con la conseguenza che resterebbe valida la diversa pattuizione degli interessi corrispettivi, in relazione ai quali nel caso di specie nessuna contestazione era stata mossa dal mutuatario.

Quanto all'avversa domanda subordinata, il contratto di mutuo in contestazione rispettava a pieno la disciplina normativa vigente all'epoca della sua stipulazione, prevedendo chiaramente il tasso degli interessi corrispettivi, di quelli moratori e le altre condizioni praticate; in ogni caso, nessuna capitalizzazione infrannuale era prevista nel contratto.

La causa è stata rimessa in decisione senza alcuna ulteriore attività istruttoria, avendo il giudice ritenuto l'ultroneità della consulenza tecnica richiesta da parte attrice, alla luce del tenore complessivo delle prospettazioni delle parti, come riscontrate dall'allegata documentazione (ed avendo parte convenuta ritenuto la causa documentale).

Le dette valutazioni devono ritenersi integralmente confermate e richiamate in questa sede, non essendo peraltro emersi elementi nuovi e diversi che possano giustificare l'accoglimento delle istanze istruttorie reiterate dalla difesa dell'attore all'udienza odierna.

II. Nel merito, la domanda formulata dall'attore non può trovare accoglimento non avendo la ricostruzione dei fatti operata dal MUTUATARIO trovato riscontro alcuno nel corso del giudizio. Il contratto sul quale l'attore ha fondato la sua pretesa restitutoria (risalente al 1998), è stato anticipatamente risolto nel luglio del 2008, mediante surrogazione nel rapporto della CASSA.

Ed invero, non risultano assolutamente contestati gli interessi corrispettivi ma solo quelli di mora, interessi questi ultimi che sicuramente il mutuatario non ha versato avendo estinto anticipatamente il mutuo.

Al riguardo, va premesso che **in astratto anche gli interessi di mora possono essere usurari**; decisivo al riguardo appare il riferimento operato dall'art. 1 D.L. n. 349 del 2000 agli interessi convenuti a qualsiasi titolo, che consente di considerare ricompresi nell'ambito della normativa antiusura anche gli interessi moratori (come da giurisprudenza di legittimità Cass. 5286/2000, 14899/00, n. 8442/02, 5324/03, n. 10032/049532/10, 11632/10 n. 350/13).

Sentenza, Tribunale di Ivrea, Dott.ssa Rossella Mastropietro, 26 febbraio 2016, n. 152

Tale principio trova riscontro anche nella sentenza della Corte Costituzionale n. 29/2002, che ha ritenuto "*plausibile*" che il tasso soglia riguardasse anche gli interessi moratori.

Tuttavia, seppure lo scrutinio sull'usura riguarda sia gli interessi corrispettivi che moratori, la verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia deve essere autonomamente eseguita con riferimento a ciascuna delle due categorie di interessi senza sommatoria tra loro (come invece sostenuto in altre sporadiche pronunce di merito).

Ai fini dello scrutinio sull'usura non è giustificabile la sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso di mora atteso che i detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro e la sommatoria rappresenta un "*non tasso*" o "*tasso creativo*", in quanto percentuale relativa a tassi mai applicati e non concretamente applicabili.

Sotto altro profilo, si ritiene che l'usura dei tassi di mora comporta la nullità di quella sola clausola contrattuale ad essa relativa, e non invece dell'intero contratto, non potendosi far discendere da tale nullità la gratuità del mutuo; l'usura degli interessi moratori travolge solo gli interessi moratori stessi, non anche gli interessi corrispettivi legittimamente pattuiti, in ragione del differente inquadramento giuridico degli interessi compensativi e degli interessi moratori, avendo essi distinta ed autonoma funzione (i primi corrispettivo del mutuo, gli altri funzione risarcitoria preventiva e forfettizzata del danno da ritardo nell'adempimento).

Tali due paradigmi negoziali sono destinati ad operare in alternativa tra loro, al verificarsi di diverse condizioni, essendo l'uno volto a regolamentare la restituzione rateale della somme mutate e l'altro l'eventuale ipotesi di patologia del rapporto in caso di inadempimento del mutuatario.

Dunque, l'invalidità della clausola contrattuale concernente la mora, in rigorosa applicazione del combinato disposto degli art. 1815 co. 2 c.c. e 1419 c.c., determina la *non debenza* degli interessi moratori, ma solo di questi, con la conseguenza che gli interessi corrispettivi, ove contenuti nel tasso soglia, continueranno ad incrementare la sorte capitale e, al verificarsi dell'inadempimento, verificatosi la decadenza dal beneficio del termine, risulterà immediatamente esigibile la sorte capitale maggiorata degli interessi corrispettivi ex art. 1224 co. 1 c.p.c.

Ne discende che, nel caso di interessi moratori usurati sono dovuti i soli interessi corrispettivi (ossia in quella misura anche i moratori), senza che la nullità della pattuizione comporti la gratuità del mutuo (cfr., *ex multis*, Trib. Reggio Emilia del 24.02.2015, Trib. Palermo 12.12.2014, Trib. Roma 16.09.2014, Trib. Milano 22.05.2014, Tribunale Napoli 28.01.2014).

Nel caso *sub iudice*, gli interessi corrispettivi, nemmeno contestati e comunque dovuti, rappresentano i soli pagati, con la conseguenza che nulla va disposto in restituzione di quanto correttamente corrisposto, senza che neanche sia da andare ad indagare circa la legittimità degli interessi moratori come previsti in contratto.

L'estinzione mediante surroga di altra banca nel contratto di mutuo in esame, rende evidente che nessun inadempimento vi sia stato e che quindi nulla la mutuataria ha corrisposto a titolo di interessi di mora per l'inadempimento.

Per tali assorbenti ragioni, la domanda principale va rigettata.

Per le stesse ragioni, non può essere accolta neanche la domanda in via di subordine, tenuto altresì conto che il rapporto di mutuo in oggetto (che specificava in conformità alla normativa all'epoca vigente tassi, spese e penali) è stato risolto nel 2008, e che pertanto non vi sono neanche rate di pagamento da riformulare.

Sentenza, Tribunale di Ivrea, Dott.ssa Rossella Mastropietro, 26 febbraio 2016, n. 152

IV. In applicazione del generale principio della soccombenza, l'attore va condannato alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite, spese che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività processuale svolta, delle questioni esaminate e degli altri parametri previsti dal regolamento vigente in materia; considerati tutti i detti elementi, si stima congrua la riduzione nella misura del 50% degli importi previsti nella tabella di riferimento.

P.Q.M.

Il Tribunale ordinario di Ivrea in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Rossella Mastropietro, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. xxxx/14 R.G., ogni altra e diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) RIGETTA le domande attoree;
- 2) CONDANNA l'attore alla rifusione in favore dei convenuti delle spese di lite, spese che si liquidano nel complessivo importo di Euro 3.627,00, oltre spese generali nella misura di legge e accessori di legge.

Così deciso in Ivrea, il 26 febbraio 2016.
Depositata in Cancelleria il 26 febbraio 2016.

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*